

OSSERVAZIONI SULL'AG392

Lo schema di decreto AG392 in materia di pratiche automobilistiche così come è scritto determina i presupposti per la cancellazione dell'archivio PRA con conseguente **perdita del posto di lavoro per oltre 500 persone solo in ACI Informatica**.

Questo in particolare si realizza attraverso il trasferimento di funzioni e servizi dal PRA al MIT con conseguente perdita della consistenza e della titolarità del PRA su molti attributi relativi alla proprietà e giuridico patrimoniali.

Questa surrettizia svalutazione del contenuto dell'archivio PRA si realizza in particolar modo attraverso:

- il mancato riferimento alla situazione giuridico patrimoniale del veicolo al comma 4 dell'articolo 1;
- la sottrazione delle competenze PRA su privilegi, ipoteche e fermi amministrativi (tutti atti aventi natura giuridico patrimoniale) che si realizza con l'articolo 1 comma 3 e l'articolo 2 comma 7.

Al riguardo c'è da segnalare che lo stesso MIT nell'incontro da noi avuto con il Ministero lo scorso 21 marzo 2017 ha dichiarato che tali funzioni e servizi vanno "restituiti" al PRA intervenendo sul testo del decreto.

L'altro elemento che **prefigura gravissimi rischi occupazionali** è la decisione contenuta nello schema di decreto di stravolgere l'attuale architettura di sistema passando **da** archivi posti su un piano di pari dignità e in relazione orizzontale con una **cooperazione applicativa e interoperabilità** (metodi che guidano l'attuale sistema dello Sportello Telematico dell'Automobilista- STA) **ad una struttura "verticale"** in cui il CED della Motorizzazione ed il suo archivio nazionale dei veicoli sono l'unico punto di accesso delle informazioni che poi vengono, eventualmente, trasferite al PRA per le parti di sua competenza.

Rischi occupazionali che derivano dalla perdita di consistenza e valore dell'archivio PRA che si determina con il passaggio dall'interoperabilità a questo "confuso e farraginoso" sistema "verticale", tanto che se questo processo – che richiede forti investimenti e lascia perplessi proprio sulla sua realizzabilità – giungesse a compimento verrebbe da chiedersi se ha ancora un senso mantenere i due archivi e le relative strutture di lavoratrici e lavoratori.

Questa strutturazione, determinata in particolare dall'articolo 2 commi 3, 4, 5, 7 e dall'articolo 3 comma 1 dello schema di decreto, è in contrasto in primo luogo con la stessa delega che prevedeva tre ipotesi alternative di realizzazione del documento unico – agenzia, accorpamento del PRA al MIT o unica modalità di archiviazione – mentre qui se ne realizza una quarta confusa e farraginoso. Questa soluzione ipotizzata dallo schema di decreto ha peraltro l'effetto sia di aumentare gli oneri a carico degli utenti del servizio, sia di dover realizzare significativi investimenti pubblici sulle strutture informatiche del MIT e dell'ACI per riscrivere tutte le procedure di interrogazione e comunicazione fra i due archivi.

Ma soprattutto la modalità scelta è in contrasto con il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), che pure proprio la riforma Madia potenzia, e che indica chiaramente le modalità di collaborazione fra Amministrazioni Pubbliche al fine di migliorare i servizi ai cittadini. Infatti nel CAD, anche a seguito delle modifiche e integrazioni definite con il decreto legislativo 179/2016, si legge all'articolo 41 comma 1. "Le

pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Per ciascun procedimento amministrativo di loro competenza, **esse forniscono gli opportuni servizi di interoperabilità e cooperazione applicativa**, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12, comma 2." E ancora al comma 2-bis "Il fascicolo informatico è realizzato garantendo la possibilità di essere direttamente consultato ed alimentato da tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento. Le regole per la costituzione, l'identificazione e l'utilizzo del fascicolo sono conformi ai principi di una corretta gestione documentale ed alla disciplina della formazione, gestione, conservazione e trasmissione del documento informatico, ivi comprese le regole concernenti il protocollo informatico ed il sistema pubblico di connettività, **e comunque rispettano i criteri dell'interoperabilità e della cooperazione applicativa**; regole tecniche specifiche possono essere dettate ai sensi dell'articolo 71((...))."

E nello stesso CAD all'articolo 1 punto dd) e punto ee) sono definiti esattamente sia l'interoperabilità "dd) interoperabilità: caratteristica di un sistema informativo, le cui interfacce sono pubbliche e aperte, di interagire in maniera automatica con altri sistemi informativi per lo scambio di informazioni e l'erogazione di servizi;", che la cooperazione applicativa "ee) cooperazione applicativa: la parte del Sistema Pubblico di Connettività finalizzata all'interazione tra i sistemi informatici dei soggetti partecipanti, per garantire l'integrazione dei metadati, delle informazioni, dei processi e procedimenti amministrativi.»;"

Crediamo pertanto che le nostre richieste di modifica al decreto – in particolare per quanto riguarda l'articolo 2 commi 3, 4, 5, 7 e l'articolo 3 comma 1 – siano perfettamente coerenti con gli obiettivi di semplificazione e digitalizzazione perseguiti dal legislatore e che infatti all'articolo **63 comma 3 del CAD recita** "3. Le pubbliche amministrazioni collaborano per integrare i procedimenti di rispettiva competenza al fine di agevolare gli adempimenti di cittadini ed imprese e rendere più efficienti i procedimenti che interessano più amministrazioni, attraverso idonei sistemi di cooperazione." E soprattutto nell'articolo 12 "Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa" comma 2 – come novellato dal d.lgs. 179/216 – che dice "2. **Le pubbliche amministrazioni utilizzano, nei rapporti interni, in quelli con altre amministrazioni e con i privati, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, garantendo l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71.**"

Tutto questo anche senza citare le ulteriori evidenti incongruenze fra il sistema che si vuole introdurre con lo schema di decreto AG392 e il CAD, ad esempio per quanto riguarda l'articolo 5 (Pagamento informatico) e altro.

Crediamo che quanto esposto sopra sia sufficiente a spiegare la coerenza delle nostre richieste, di mantenere la consistenza dell'archivio PRA e di modalità di archiviazione unica da realizzarsi attraverso l'interoperabilità e la cooperazione applicativa, con gli obiettivi di semplificazione e miglioramento della vita dei cittadini perseguiti dalla riforma Madia oltre che con la **necessaria salvaguardia dell'occupazione.**